



I nuovi requisiti pensionistici dal 2011

Dal 2011 entrano in vigore le cosiddette uscite flessibili stabilite dalla legge 122/2010, di conversione del decreto legge 78/2010, che renderanno il traguardo pensionistico più difficile da raggiungere. Inoltre, scatteranno le nuove quote previste dalla precedente riforma, legge 247/2007, per accedere alla pensione di anzianità: quota 96 per i lavoratori dipendenti e quota 97 per gli autonomi iscritti all'Inps (si veda tabella a fondo pagina).

Le finestre

La finestra d'uscita diventa una sola, mobile e personalizzata: per il lavoratore dipendente scatterà 12 mesi dopo il raggiungimento del diritto; per l'autonomo, 18 mesi dopo. Le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici si applicheranno solo ed esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011. Ne deriva quindi che non sono applicabili a tutti i lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007. Ad esempio, il lavoratore dipendente che abbia maturato i requisiti per l'anzianità nel dicembre 2010, andrà in pensione con le finestre previste dalla precedente normativa, anche se la stessa finestra si aprirà nel corso dell'anno 2011.

I soggetti

La nuova disciplina in materia di inizio dei trattamenti pensionistici, si applica a decorrere dall'anno 2011:

- ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell'allegato articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004;
- ai lavoratori del settore pubblico che maturano il diritto all'accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto;
- alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatario della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78);
- ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.

Esclusioni

Dall'applicazione della nuova disciplina restano esclusi, e quindi soggiacciono alle vecchie regole, i soggetti che accedono alla pensione di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. In particolare, vi rientrano le lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. Si tratta della sperimentazione, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, per le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, di accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le



regole di calcolo del sistema contributivo previste dal Dlgs 30 aprile 1997, n. 180.

Dal 2011

Dal 1° gennaio 2011, la pensione, sia essa di anzianità che di vecchiaia, decorre:

- per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
- per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

L'Inps, con circolare 126/2010, ha precisato che le prestazioni pensionistiche decorrono, ovviamente, dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.

Ad esempio, se viene raggiunto il requisito per la pensione, da un lavoratore dipendente, nel mese di marzo 2011, la pensione avrà decorrenza dal mese di aprile 2012.

Gestione separata

Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati, l'Istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare citata ha precisato che, tenuto conto del tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata dovranno seguire la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l'iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Cessazione

Rimane in vigore l'obbligo della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per ottenere il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia. Tale obbligo non opera invece, per quanto concerne l'accesso alla pensione dei lavoratori autonomi che possono continuare a lavorare.

Volontari

Sui versamenti volontari, l'Inps ha chiarito che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 243/2004 e dall'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori che, prima del 1° marzo 2004, termine esteso al 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. In particolare, tali lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo se la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

Pubblico impiego

Nel pubblico impiego, le novità riguardano le lavoratrici donne. Dal 2011, le dipendenti, la cui età pensionabile è già stata portata a 61 anni nel 2010, si trovano a fare i conti con il nuovo regime della finestra unica, che si apre 12 mesi dopo la maturazione del diritto. Mentre dal 2012 si



annuncia l'allungamento dell'età pensionabile a 65 anni anche per loro.

Sull'adozione della nuova finestra unica, mobile e personalizzata operano alcune eccezioni, chiarite dall'Inpdap con la circolare 18/2010. In particolare, per le lavoratrici che maturano gli attuali requisiti entro il 2011 occorre distinguere diverse fattispecie:

- se i 60 anni di età sono stati compiuti entro il 31 dicembre 2009 con il requisito contributivo, e la dipendente è ancora in servizio, entro appunto il 2011, si avrà decorrenza immediata della pensione dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- se i 61 anni di età sono stati compiuti entro il 31 dicembre 2010 con il requisito contributivo, operano le quattro finestre d'uscita previste dalla legge 247/2007;
- se i 61 anni vengono compiuti entro il 31 dicembre 2011 unitamente al requisito contributivo, la pensione decorre 12 mesi dopo la maturazione dei prescritti requisiti.

In ogni caso, precisa l'Inpdap, rimane confermato il principio per cui se il diritto alla pensione sia stato raggiunto anteriormente, anche se a diverso titolo (ad esempio con la pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia ha decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici minimi previsti per la pensione di anzianità.

A tal proposito vediamo un esempio:

Per una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011, la decorrenza della pensione di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, ma se la stessa ha maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contributi), la decorrenza della pensione potrà avvenire dal 1° luglio 2011.

Ricongiunzioni

Con l'abrogazione della legge 322/1958 non è più possibile dal 31 luglio 2010 costituire gratuitamente la posizione assicurativa presso l'Inps per chi cessa dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione con l'Inpdap.

Tale abrogazione non vale per i dipendenti iscritti alla cassa dei dipendenti dello stato cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 in quanto solo per costoro la posizione presso l'Inps doveva essere effettuata d'ufficio.

Per gli iscritti invece alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug l'abrogazione non opera solo nel caso in cui gli assicurati abbiano presentato domanda prima del 31 luglio 2010. Se per questi ultimi soggetti il rapporto è cessato prima del 31 luglio, ma non è stata presentata domanda entro tale data, non è più possibile costituire gratuitamente la posizione presso l'Inps. Inoltre, per le domande presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap all'Inps diventa onerosa per l'assicurato. Per le domande presentate dal 31 luglio 2010 il costo andrà determinato in base ai coefficienti allegati alla legge 1338/1962 vigenti alla data della domanda. L'Inpdap precisa poi che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, nei termini indicati, presuppone la maturazione dei requisiti contributivi minimi e l'erogazione della stessa avverrà in base alle nuove decorrenze in vigore dal 2011.

Totalizzazione

Anche le pensioni in totalizzazione cadono nelle maglie delle nuove decorrenze più rigide. Infatti, si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Rimangono salve le regole per la pensione ai superstiti e la pensione di inabilità; la pensione ai



superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione, per chi matura i requisiti, dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza, coloro che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. 42/2006 entro il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

REQUISITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Aumentano le cosiddette quote per accedere alla pensione di anzianità. In particolare: per i lavoratori dipendenti, sarà necessario raggiungere la quota 96, tenendo presente che non si può andare in pensione con un'età inferiore a 60 anni. Quindi, si potrà accedere alla pensione con 60 anni di età e 36 anni di contributi o con 61 anni di età e 35 anni di contributi. Per i lavoratori autonomi, la quota è pari a 97, tenendo presente che l'età per il pensionamento non potrà essere inferiore a 61 anni. Ne deriva che, per accedere alla pensione di anzianità, sarà necessario essere in possesso di 61 anni di età e 36 anni di contributi o di 62 anni di età e 35 anni di contributi.

	LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI		LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 dall'1/7/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

LE FINESTRE PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011

Scompaiono le finestre rigide per l'uscita dal lavoro, sostituite dalla finestra di uscita unica, flessibile e personalizzata che scatta, per ciascun lavoratore 12 o 18 mesi, dopo la maturazione del suo diritto alla pensione

DIPENDENTI

12 MESI
A partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

AUTONOMI

18 MESI
A partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti